

REGOLAMENTO (CE) N. 2439/2000 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2000
che modifica il regolamento (CE) n. 2225/2000 che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1999/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che le rese di olive e di olio di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento n. 136/66/CEE, vengano stabilite per zone omogenee di produzione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori. Le zone di produzione sono state definite dal regolamento (CE) n. 2138/97 della Commissione, del 30 ottobre 1997, che stabilisce la delimitazione delle zone omogenee di produzione di olio d'oliva ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2224/2000 ⁽⁶⁾.

- (2) Nella parte C («Grecia») dell'allegato al regolamento (CE) n. 2225/2000 della Commissione ⁽⁷⁾, i valori che riportano la media nazionale delle rese suddette sono stati omessi nell'ultima linea della tabella. Occorre pertanto aggiungere tali valori.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ultima riga della tabella che figura alla parte C («Grecia») dell'allegato del regolamento (CE) n. 2225/2000, sono aggiunti i valori seguenti:

- alla fine della terza colonna «kg olive/albero»: «30,5»,
- alla fine della quarta colonna «kg olio/100 kg olive»: «20,9».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2000.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU L 297 del 31.10.1997, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 24.